

Tribunale Roma, Sezione 5 civile

Sentenza 30 luglio 2019, n. 15770

Integrale

Ingiunzione di pagamento - Condomino - Opposizione - Contestazione deliberazione - Preclusione - Impugnazione della delibera in via autonoma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE QUINTA CIVILE -

in composizione monocratica, nella persona del

dott. PAOLO D'AVINO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

tra

(...) (cod. fisc. (...)), residente in R., Via (...), ed elett.te dom.ta in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv.to St.Sa., che, con l'avv.to Gi.Da., anche disgiuntamente fra loro, la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

Appellante

e

CONDOMINIO NELL'E. DI VIA (...), (...) (cod. fisc. (...)), in persona dell'ammin.re pro tempore, (...), dom.to per la carica in Roma, Via (...), e ivi elett.te dom.to in Via (...), presso lo studio degli avv.ti Ni.El. e Ma.To., che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente il 15.11.2016,

Appellato

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 48319/2015 del Giudice di Pace di Roma di parziale accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato con il servizio di posta elettronica certificata in data 15.6.2016, (...) (condòmina dell'edificio in R., Via (...)) - in quanto proprietaria esclusiva dei due appartamenti contrassegnati dagli interni C/4 e C/5; dei due box contrassegnati dai numeri 15 e 25 e della cantina contrassegnata dal numero 21 - e ivi residente) ha proposto gravame contro (e chiesto la "parziale" riforma de) la sentenza n. 48319/15 (pubblicata in data 16.12.2015 e non notificata) con la quale il Giudice di Pace di Roma ha già soltanto parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6647/2013 ottenuto contro di lei dal suddetto Condominio per la complessiva somma di Euro 1.188,04 (oltre interessi legali e spese processuali), condannandola al pagamento, invece, della minor somma di Euro 704,04, oltre interessi legali, con integrale

compensazione delle spese processuali e suddivisione nella misura della metà per ciascuna parte delle spese della disposta consulenza contabile d'ufficio.

L'odierna appellante si duole, in particolare, dell'errore commesso dal Giudice di primo grado sia nel presupporre come (in precedenza) dovute somme (Euro 327,00 per "spese legali anno 2009" ed Euro 120,00 per "prima rata lavori antenna 2010/2011") mai, invece, "in alcun modo approvate" con le deliberazioni assembleari "alle quali viene fatto riferimento nel ricorso per decreto ingiuntivo" (con conseguente imputazione alle stesse dei pagamenti già eseguiti) sia nel trascurare di considerare la "gravissima anomalia" del bilancio consuntivo 2007, nel cui "riparto sono state erroneamente imputate le spese di competenza della scala B - pari al 70% - alla scala A" e non si è tenuto conto che l'acquisto della proprietà, da parte dell'appellante medesima, è avvenuto soltanto nell'aprile 2007, sicché le si sarebbero dovuti attribuire soltanto i 9/12 degli oneri relativi all'appartamento C4, al box 25 e alla cantina 21, concludendo affinché il Tribunale, "in riforma parziale sic della sentenza impugnata", "revochi e ponga nel nulla nonché dichiari privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo" opposto n. 6647/2013 (o, in subordine, "revochi o annulli comunque il decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'eventuale condanna al pagamento della sola somma che risultasse ... dovuta".

Il Condominio opposto, già costituito in primo grado, si è costituito anche nel presente giudizio d'appello, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 15.11.2016 (udienza di prima comparizione fissata, ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., per il successivo 16.11.2016), resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La causa, ritenuta istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata e viene, quindi, in decisione dopo la scadenza degli assegnati termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello è tempestivo (anche tenuto conto dell'abbreviazione - da un anno a sei mesi - del termine lungo per l'impugnazione della sentenza non notificata, che è stata disposta con L. n. 69 del 2009 - per i giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 -, mentre la riduzione della sospensione feriale dei termini - da quarantacinque a trenta giorni - è stata disposta soltanto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014 - a decorrere dall'anno 2015 -), nonché parzialmente ammissibile è fondato.

1. Va, preliminarmente, chiarito che non si verte, nella fattispecie, nell'ambito della c.d. "giurisdizione equitativa necessaria" (alla quale debbono essere ricondotte "le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" - cfr. Cass. ord., 3 aprile 2012, n. 5287, e Cass., 25 febbraio 2005, n. 4079 -, se pubblicate a far tempo dal 3.3.2006 come dispone l'art. 27 del D.Lgs. n. 40 del 2006 -, è ora ammesso - a tenore dell'attuale disposto dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - soltanto l'appello a motivi limitati "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia").

1.1. Inoltre, l'appello, per il disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, "deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice" (cfr. Cass. SS. UU., 16 novembre 2017, n. 27199) e, "nelle ipotesi in cui il vizio di rito denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'appello fondato esclusivamente sui vizi di rito è inammissibile, oltre che per carenza di interesse anche per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione": l'appellante, cioè, a pena d'inammissibilità, deve fare seguire, alla denuncia del vizio, la "deduzione sugli aspetti di merito della controversia", non limitandosi a "una indicazione di infondatezza della domanda di controparte, priva di qualsiasi contenuto giuridicamente apprezzabile e assolutamente generica", senza specificare che e come esso abbia "influito sulla fondatezza della domanda, quale ritenuta dal Giudice di primo grado" (cfr. Cass., 25 settembre 2012, n. 16272).

2. Orbene, nella fattispecie, il gravame, sebbene formulato in modo non del tutto perspicuo, poiché l'odierna appellante ha chiesto la "parziale riforma" della sentenza impugnata e riproposto esattamente le stesse conclusioni dell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (senza tener conto del fatto che l'opposizione medesima, dal Giudice di primo grado, è già stata parzialmente accolta, con la revoca del decreto de quo e la pronuncia di condanna per una minor somma rispetto a quella oggetto d'ingiunzione), nondimeno può essere inteso come diretto soltanto a un'ulteriore riduzione (ma non anche all'integrale esclusione) del debito verso il condominio già oggetto della (rimossa) ingiunzione di pagamento.

3. Nel merito, anzitutto (e quanto all'esigibilità del rimborso di spese comuni non specificamente contestate nella sostanza), si deve rammentare, non soltanto che le deliberazioni assembleari sono veri e propri titoli di credito dichiarativi (e non costitutivi) del diritto del condominio (ovvero della società) ai contributi condominiali (o sociali) dovuti pro quota per il godimento delle cose e dei servizi comuni (diritto che, infatti, non sorge con l'approvazione da parte dell'organo collegiale, ma inerisce direttamente alla gestione di tali beni e servizi) e, come tali (restando vincolanti - quand'anche impugnathe, a meno che il giudice ne sospenda l'efficacia esecutiva - così per i condòmini come per i soci tutti, quand'anche dissenzienti

rispetto all'approvazione o assenti all'assemblea), legittimano sia la pronuncia del decreto ingiuntivo contro il singolo condomino (o socio) obbligato che la condanna dello stesso al pagamento del relativo importo, all'esito del giudizio di opposizione eventualmente proposto contro l'ingiunzione, ma, altresì, che lo stesso "eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati" (cfr. Cass., 23 febbraio 2017, n. 4672).

L'amministratore, invero, può "promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente a oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione", sicché il condomino che intenda tutelarsi avverso la delibera - quanto agli importi delle spese indicati nei conti e le relative partizioni - ha l'onere di attivarsi promovendo un'autonoma impugnazione ex art. 1137 cod. civ. accompagnata, se ritiene, dalla richiesta di sospensione (laddove, per altro, si noti, "il principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha nemmeno il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma secondo, cod. civ. l'esecuzione della delibera", né "osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito" - cfr. Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421 -; anzi, "nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugunate" - cfr. Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629 -, con la sola eccezione - si tende, oramai, ad ammettere - dei "vizi implicanti la ... nullità delle stesse, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda" - cfr. Cass. ord., 21 giugno 2018, n. 16389; Cass., 12 gennaio 2016, n. 305 -).

3.1. Secondariamente, nessuna censura la L. poteva ancora muovere, nel giudizio di primo grado, alle risultanze dei rendiconti condominiali (in particolare consuntivo esercizio 2011; preventivo esercizio 2012 e preventivo spese straordinarie 2012) posti a fondamento dell'azione monitoria (in quanto preventivamente approvati dall'assemblea, senza che ne fosse seguita alcuna tempestiva ed efficace impugnazione da parte sua - sempre che, beninteso, dissenziente -).

3.2. Quanto, invece, alla pretesa invalidità dell'addebito, nel decreto ingiuntivo opposto, delle voci "spese legali", si deve rammentare il consolidato insegnamento secondo il quale "è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e ... detta nullità, a norma dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea, ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione" (cfr. Cass. ord., 18 gennaio 2016, n. 751; Cass., 6 ottobre 2008, n. 24696; Cass., 26 aprile 1994, n. 3946).

Solamente per tale aspetto, pertanto, il gravame va accolto.

4. Anche le spese processuali del presente grado di giudizio, infine, vanno compensate fra le parti, stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...), con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.6.2016, contro la sentenza n. 48319/2015 del Giudice di Pace di Roma, pronunciata in favore del Condominio nell'edificio in R., Via (...), appellato costituito, così decide:

- a) Accoglie soltanto parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante (...) a pagare al Condominio appellato la sola somma di Euro 377,04, oltre interessi legali dal deposito del revocato ricorso per decreto ingiuntivo n. 6647/2013 del Giudice di Pace;
- b) Compensa, quindi, fra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma il 18 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2019.